

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Ass.to reg.le dell'Istruzione e della  
Formazione professionale  
Ufficio di Gabinetto

Prot:

1999/CAB

Palermo, 14 MAG. 2013

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO  
REGIONE SICILIA

AL DIRIGENTE GENERALE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
PALERMO

Oggetto: Risposta al quesito avanzato dal Liceo Classico Statale "Empedocle" di Agrigento

In riferimento al quesito in oggetto che di seguito si riporta:

"Si chiede di volere chiarire se il prevedere <<la compensazione delle attività non effettuate>> richiamata al comma 1 dell'art.4 del D.P.R. Della Regione Siciliana n. 2416 del 18.06.2012, riguardi solo le situazioni in cui eventuali interruzioni delle attività didattiche vengano a determinare una riduzione dei giorni di lezione, tale da non rispettare il limite dei 200 giorni fissato dalla norma, o costituisca comunque un obbligo correlato a qualunque adattamento deliberato dalle singole scuole".

L'art. 74, comma 3 del D.Lgs.vo 207 del 1994 pone l'obbligo di assegnare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni; altresì lo stesso articolo al comma 7 bis prevede che *"la determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 dello stesso articolo devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art.193 - bis, comma 1 del D.leg.vo 297 del 1994"*: *"Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte attività d'orientamento, attività d'approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi d'indirizzo"*.

Pertanto, in relazione alla questione posta dal liceo classico "Empedocle" di AG riguardo al c.1 dell'art.4 del D.P.R. Regione Siciliana n.2416/2012, che prescrive la necessità di prevedere forme di compensazione, queste sono da riferire non solo ai giorni di lezione ma anche alle eventuali attività comunque precedentemente programmate e non realizzate, prevedendo anche il superamento dei 200 giorni limite minimi di lezione previste dalla norma; ciò consentirà di rendere aderente il nuovo piano delle attività riprogrammato, alla originaria Offerta Formativa della scuola, a garanzia del diritto allo studio degli studenti e delle loro famiglie.



L'Assessore  
Nello Scilabra

h